Legge regionale 23 aprile 2007 , n. 9 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di risorse forestali.

Art. 25

(Elenco regionale delle imprese forestali)

1. In attuazione dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 227/2001, e successive modifiche, la Regione istituisce un elenco regionale in cui sono iscritte le imprese in possesso di capacità tecnico-professionali per l'esecuzione delle attività selvicolturali e di utilizzazioni boschive, nonché per le opere e i servizi di interesse forestale e di difesa del territorio.

(1)

2.

(ABROGATO)

(2)

3. I requisiti necessari all'iscrizione, le relative procedure e la tenuta dell'elenco sono stabiliti dal regolamento forestale.

3 bis.

(ABROGATO)

(3)(7)

3 ter.

(ABROGATO)

(4)(8)

3 quater.

(ABROGATO)

(5)(9)

3 quinquies.

(ABROGATO)

(6)(10)

Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 19/2015

2 Comma 2 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 19/2015

3 Comma 3 bis aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 9/2019

4 Comma 3 ter aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 9/2019

5 Comma 3 quater aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 9/2019

6 Comma 3 quinquies aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 9/2019

7 Comma 3 bis abrogato da art. 3, comma 53, lettera a), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.

8 Comma 3 ter abrogato da art. 3, comma 53, lettera a), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.

9 Comma 3 quater abrogato da art. 3, comma 53, lettera a), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.

10 Comma 3 quinquies abrogato da art. 3, comma 53, lettera a), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.